

STATUTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'ASSOCIAZIONE GENITORI (A.Ge.) Foscolo con sede in Perugia, Via Pinturicchio n. 64, presso i locali dell' Istituto Comprensivo Perugia 2.

ARTICOLO 2 – ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione i genitori, o coloro che legalmente o di fatto esercitano la potestà genitoriale, di alunni dell' Istituto Comprensivo Perugia2, che accettano il presente Statuto. Possono aderire persone che condividono fini e scopi dell'A.Ge. anche se non genitori.

L'ammissione dei nuovi soci "genitori" è di diritto. Per associarsi è sufficiente farne richiesta al Presidente mediante la compilazione di un apposito modulo. Per i nuovi soci non-genitori l'ammissione è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall'interessato. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei soci, la cui decisione non può essere impugnata.

I soci i cui figli non frequentino più l'Istituto Comprensivo Perugia 2 decadono automaticamente dalla qualità di socio. La qualità di socio si perde altresì per recesso o per motivata esclusione da parte del Consiglio Direttivo o per perdita della potestà genitoriale. Il socio iscritto può, in qualsiasi momento, comunicare in forma scritta la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti.

L'adesione all'Associazione è gratuita e comporta il diritto dei figli degli associati a partecipare alle iniziative gestite dall'Associazione. Per la partecipazione di un alunno o di un ex-alunno della Scuola a tali iniziative è richiesta l'adesione all'Associazione da parte di almeno uno dei suoi genitori. Per la copertura delle spese necessarie alla realizzazione di ogni singola iniziativa potrà essere di volta in volta richiesto, ai genitori degli alunni interessati, il versamento di quote di partecipazione, da iscriversi nel fondo comune dell'Associazione, o, a seconda dei casi, da versarsi direttamente ai soggetti esterni eroganti le prestazioni.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. L'associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi alla legge.

ARTICOLO 3 – SCOPI

Scopi dell'Associazione sono:

- favorire la partecipazione dei genitori alla pianificazione e alla gestione dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo Perugia2, promuovendo, in particolare, la realizzazione di iniziative complementari ed attività integrative extracurricolari che concorrano ad ampliare ed arricchire tale offerta formativa a beneficio degli alunni ed ex-alunni della Scuola. Per questi scopi, essa intende cooperare con gli Organi Collegiali competenti in materia di programmazione didattica, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Più specificamente, nel quadro definito dai suddetti riferimenti normativi, essa si propone di:
 - a) formulare pareri e proposte, da rivolgere agli Organi Collegiali competenti, relativamente alla programmazione extracurricolare;
 - b) gestire in convenzione con la Scuola, qualora se ne ravvisi l'opportunità, singole iniziative o attività extracurricolari.
 - individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico;
 - stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale;
 - intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari;

ARTICOLO 4 – IDENTITÀ

L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo.

ARTICOLO 5 – STRUTTURA

L'A.Ge. è un'associazione di solidarietà, di promozione sociale, di formazione della persona e di tutela e promozione dei diritti civili.

È un Ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

È un'associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione. Tutte le cariche associative sono gratuite.

I soci hanno diritto di voto singolo e possono rivestire cariche sociali. Usufruiscono di tutti i servizi dell'associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali e possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'associazione.

L'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di altri enti, pubblici o privati, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa potrà inoltre partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali od umanitari.

ARTICOLO 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'associazione ed è presieduta dal Presidente. Della convocazione dell'assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui i soci possono averne conoscenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei votanti presenti. Può essere convocata dal presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno 1/10 dei soci o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Si riunisce di norma almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo delle attività dell'anno precedente, proporre le attività per il nuovo anno scolastico ed il bilancio preventivo, ed eventualmente rinnovare le cariche sociali ed eleggere il Presidente. L'assemblea ordinaria decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e ne elegge liberamente i membri tra quei soci che, regolarmente iscritti, abbiano espressamente accettato e sottoscritto il presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea straordinaria decide sulle modifiche allo Statuto associativo o sullo scioglimento dell'Associazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei votanti presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; E' presieduto dal Presidente e composto dal almeno tre membri; elegge nel suo seno, a maggioranza di voti, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

È convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo definisce e realizza il programma dell'associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea.

Tiene rapporti costanti con gli Organi Collegiali delle scuole, con gli Enti Locali e con le varie istituzioni del territorio.

A maggioranza dei componenti, decide sulla motivata esclusione di un socio.

Al Vice-Presidente spettano le attribuzioni del Presidente dell'Associazione in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed assiste il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Spetta al Tesoriere dell'Associazione la tenuta della contabilità e dei libri associativi, la tenuta della cassa e l'iscrizione, con il concorso del Presidente, dei mandati di pagamento. I mandati di pagamento, se non sono muniti della firma del Presidente, non costituiscono valido titolo legale di scarico per il Tesoriere.

ARTICOLO 9 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, è il rappresentante legale dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ha il potere di firma e delega.

ARTICOLO 10 – DURATA

Tutte le cariche associative hanno la durata di due anni e possono essere rinnovate.

ARTICOLO 11 – FINANZIAMENTO

I proventi dell'associazione sono costituiti da:

- le somme versate dai soci quali quote di partecipazione dei propri figli alle iniziative gestite dall'Associazione e contributo alle spese generali dell'Associazione;
- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- contributi di Enti ed Istituzioni a sostegno di attività e progetti;
- entrate derivanti da attività svolte dall'associazione;
- contributi pubblici;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le quote di partecipazione alle iniziative gestite dall'Associazione sono dovute, per ciascuna iniziativa, soltanto dai genitori degli alunni che vi partecipano.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo, ivi comprese le previste ipotesi di decadenza, di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 12 – SCIoglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, dall'Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad Associazione di analoga ispirazione culturale, operante in favore dei genitori o delle famiglie, secondo le indicazioni dell'Assemblea e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitarie o ad Enti o Associazioni aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme ed ai principi del Codice Civile, alle vigenti disposizioni legislative in materia, alla legislazione regionale sull'Associazionismo ed alle loro eventuali variazioni ed integrazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 24 settembre 2015.

Il presidente


Il segretario
